

Edizione di lunedì 24 marzo 2014

EDITORIALI

[L'obbligo di adozione del POS da luglio riguarda anche gli enti non commerciali?](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

ENTI NON COMMERCIALI

[La gestione profittevole di una casa di riposo non è incompatibile con la natura di ONLUS](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[Ancora su Trust e quadro RW](#)

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

CASI CONTROVERSI

[Locazione di immobili con opzione di acquisto - seconda parte](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[La non imponibilità Iva per i servizi internazionali è oggettiva o presuppone la verifica della territorialità?](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[Il miglioramento dell'azienda è una valida ragione economica che esclude l'elusione](#)

di Luigi Ferrajoli

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

L'obbligo di adozione del POS da luglio riguarda anche gli enti non commerciali?

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Si è già avuto modo di scrivere, anche su queste stesse colonne, come dal prossimo **30 giugno 2014** scatterà l'obbligo di **accettare i pagamenti attraverso carte di debito (bancomat)**.

L'obbligo, lo si ricorda, è stato istituito dall'art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, che ha previsto che *"i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito"*.

La decorrenza di tale obbligo, **inizialmente prevista per il 1° gennaio scorso**, è attualmente fissata al 30 giugno 2014 a seguito della modifica apportata al citato art. 15 dall'art. 9, comma 15-bis, del D.L. n. 150/2013.

Allo stato attuale, quindi, a decorrere dal 30 giugno 2014 **professionisti e imprese saranno tenuti ad accettare dai propri clienti pagamenti mediante carte di debito**. Per essere in grado di adempiere a questo nuovo obbligo sarà necessario dotarsi preventivamente di apposito dispositivo (POS), concordando con un istituto di credito di propria fiducia l'erogazione di tale servizio.

Fatte queste premesse di carattere generale, si tratta ora di capire se e in che misura questo obbligo riguardi **anche gli enti non commerciali** che, lo ricordiamo, si contraddistinguono per il fatto di svolgere **attività con diverse caratteristiche**: accanto **all'attività istituzionale**, volta al perseguimento delle finalità sociali, può infatti essere presente **un'attività commerciale**, volta a reperire le fonti di finanziamento al servizio dell'attività istituzionale.

Grazie alle agevolazioni consentite dalla legge può accadere che un'attività oggettivamente commerciale venga "decommercializzata" e quindi ritenuta **equivalente all'attività istituzionale**. E' il caso, ad esempio, di un'associazione che rientra nella categoria degli **enti associativi "privilegiati"** di cui al comma 3 dell'art. 148 del Tuir (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra scolastica della persona) che ha **adeguato lo statuto** alle clausole di democraticità previste dal comma 8 dello stesso art. 148 del Tuir (e ha inviato nei termini il modello delle comunicazioni degli enti associativi – EAS) e che svolge **attività nei confronti dei soci** in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso **pagamento di corrispettivi specifici**. Non si può negare che questa attività di scambio sia oggettivamente

commerciale: tuttavia, grazie alla specifica disposizione di agevolazione la stessa attività è considerata istituzionale.

Analoghe considerazioni si possono svolgere per tutte le **attività di tipo commerciale svolte dalle Onlus nell'ambito dell'attività istituzionale** (ricordiamo, ad esempio, che l'attività di formazione fatta a soggetti svantaggiati è considerata dalla legge istituzionale se posta in essere da una Onlus).

Ci chiediamo però allora, visto che comunque si tratta, nei casi sopra ricordati, di attività di prestazione di servizi, se **anche queste saranno soggette all'obbligo di adozione del POS dal prossimo mese di luglio**.

Una soluzione va, a nostro parere, rinvenuta nella lettura del **decreto di prima attuazione della norma**, il D.M. 24 gennaio 2014. Questo provvedimento prevede, all'art. 2, che *"l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi"*. I soggetti a cui si riferisce la norma sono coloro che si possono qualificare come **"esercente"** cioè *"il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici"*.

Come visto, **il dato normativo fa quindi espressamente riferimento all'"impresa"** oltre che ai professionisti. Se ciò è vero è quindi ragionevole considerare che **gli enti non commerciali rimangano soggetti all'obbligo in parola solo nell'eventuale attività di "impresa" posta in essere**, con esclusione, quindi, di tutte le attività espressamente decommercializzate per legge.

Da qui a giugno tante cose possono accadere, anche in relazione a questo obbligo.

Si può quindi **"sperare"** che intervenga nel frattempo **un chiarimento** anche sulla questione che ci riguarda al fine, eventualmente, di predisporre tutti gli adempimenti necessari per farsi trovare pronti alla scadenza.

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione profittevole di una casa di riposo non è incompatibile con la natura di ONLUS

di Fabio Landuzzi

La [Corte di Cassazione con sentenza n. 21562 del 20 settembre 2013](#) è ritornata sulla controversa questione della **compatibilità della natura di ONLUS** di un ente che ha quale propria attività principale la **gestione di una casa di riposo per anziani** e che **applica rette corrispondenti a valori di mercato**, tanto da **realizzare annualmente profitti**.

L'**Agenzia delle Entrate**, seguendo le varie proprie interpretazioni che si sono succedute nel tempo, aveva infatti emesso un provvedimento di **cancellazione dell'ente dall'Anagrafe unica delle ONLUS** sostenendo che l'applicazione di **rette allineate all'ordinario valore di mercato**, unitamente al fatto che nel bilancio dell'ente figuravano **altri proventi derivanti da attività prive di fine solidaristico**, conducevano a **negare** la caratteristica ineludibile del **fine assistenziale** che deve contraddistinguere l'ente al fine di potersi qualificare ONLUS. Avverso questo provvedimento l'ente aveva proposto **ricorso** il quale, giunto al giudizio della Suprema Corte, è stato definitivamente **accolto**.

In primo luogo, nella sentenza in commento, la **Cassazione osserva** che l'accoglimento della pretesa dell'Amministrazione significherebbe affermare che la finalità di assistenza e di solidarietà sociale non possa essere perseguita se non in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio economico; ma una simile **affermazione sarebbe in contrasto con il dettato normativo** e risulta altresì **opposta dalla consolidata giurisprudenza** della Suprema Corte (SS.UU. n. 24883/2008). Infatti, la **finalità di solidarietà sociale** può benissimo essere **perseguita anche** quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese **in favore di persone svantaggiate** in ragione delle loro **"condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"**. La condizione di **svantaggio economico** del beneficiario della cessione o della prestazione, quindi, rappresenta **una alternativa** e non un fattore di necessaria concorrenza rispetto a quelli sopra indicati.

Per questa ragione, quindi, la finalità di **solidarietà sociale può prescindere dal disagio economico** del beneficiario – situazione che richiederebbe la gratuità o la simbolicità del corrispettivo – quando ricorrono le altre condizioni indicate dalla norma.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello riferito alla **presenza nel bilancio della ONLUS di proventi** derivanti da **altre attività**, la Cassazione ha osservato che tale situazione non è

affatto incompatibile con la connotazione non commerciale dell'ente; trattasi infatti di proventi di **valore assoluto marginale** e derivanti da attività del tutto accessorie: **affitti attivi, interessi** attivi, utili su cambi, ecc.

Il principio generale che viene affermato dalla Cassazione nella sentenza in commento è che **la realizzazione di utili** da parte della ONLUS **non è di per sé incompatibile con il fine solidaristico** dell'ente, **purché** gli utili vengano reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse, e che comunque gli stessi **non siano distribuiti**. Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato nella sentenza in oggetto, ciò che **l'Amministrazione dovrebbe dimostrare** per cancellare dall'Anagrafe delle ONLUS l'ente è la **sussistenza di un indebito utilizzo degli utili** (lucro soggettivo) e **non la presenza del realizzo di utili** (lucro oggettivo) sia per mezzo della applicazione di corrispettivi allineati al valore di mercato dei beni / servizi, e sia per via del realizzo di altri proventi da attività correlate o accessorie.

PATRIMONIO E TRUST

Ancora su Trust e quadro RW

di **Ennio Vial, Sergio Pellegrino**

La compilazione del **Quadro RW** in caso di **trust** presenta diversi **profili di criticità** che abbiamo già in parte esaminato nell'[intervento dello scorso 18 marzo](#).

Abbiamo già avuto modo di illustrare come in base alle **nuove disposizioni normative** la **segnalazione** non competa elusivamente al **trust** ma anche al **titolare effettivo**.

Molti preziosi chiarimenti sono contenuti nella [Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013](#) la quale ha precisato che:

1. la **segnalazione** da parte del **trust** ha **carattere** – per così dire – **residuale** rispetto al titolare effettivo;
2. la segnalazione degli investimenti del trust da parte del titolare effettivo deve essere effettuata solo nella prima ipotesi dell'allegato tecnico (art. 2 co. 1 lett. b) n. 1), ossia quando il **beneficiario** è **individuato** e ha un **diritto soggettivo** sui beni in trust.

Diversa è l'ipotesi in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora stati determinati. In tal caso, infatti, l'articolo 2 comma 1 lettera b), n. 2) dell'allegato tecnico al D.lgs. n. 231 del 2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la **categoria di persone** nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. L'Agenzia evidenzia come, considerato che la dizione "categoria di persone" **non** consente di **individuare** puntualmente un **soggetto** tenuto all'obbligo di **monitoraggio**, il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.

La prima fattispecie, tuttavia, necessita di ulteriori precisazioni. La circolare distingue innanzitutto i **trust residenti** da quelli **non residenti**. Esaminiamo la prima casistica.

E' chiarito che "*relativamente ai **trust trasparenti residenti** – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a **beneficiari individuati** ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione degli stessi – gli **obblighi** di monitoraggio delle attività estere ricadono sul **trust** (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti **beneficiari non** rivestono la qualifica di "**titolari effettivi**" ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" se presenti*".

In sostanza, anche se l'analisi parte dai trust trasparenti in generale, cioè sia in relazione ai redditi che al patrimonio, di primi acchito **la segnalazione** spetta al **trust**. Egli è **esonерato solamente** se il monitoraggio incombe sui **titolari effettivi** in base alla prima casistica dell'allegato tecnico.

Ebbene, dalla lettera della norma si evince in modo inequivocabile come il riferimento sia fatto ai **beneficiari del fondo** in trust e non del reddito.

Di conseguenza, il **trust trasparente** in relazione ai **redditi non** fa del **beneficiario** di tali redditi il **titolare effettivo**. La conseguenza immediata è che lo stesso non è tenuto all'obbligo di indicare gli investimenti in trust, **obbligo** che ricade in capo al **trustee**.

Direi che in questo caso non vi sia molto altro da dire, in quanto il **beneficiario** dei **frutti** si limita ad avere un **diritto di credito** nei confronti di un soggetto fiscalmente residente.

Passiamo invece ad esaminare il caso del **trust non residente**. Qui valgono in buona parte le stesse considerazioni salvo alcune precisazioni ulteriori.

In prima battuta la circolare n. 38 chiarisce che *“con riferimento ai **trust esteri** con **beneficiari individuati residenti** in Italia, questi ultimi sono tenuti al **monitoraggio** delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa **antiriciclaggio**”*.

Fin qui nulla di nuovo da segnalare se non il fatto che, ovviamente, il **trust estero non** potrebbe **segnalare** gli investimenti esteri in mancanza di titolari effettivi in quanto, per l'appunto, non è fiscalmente residente in Italia.

Interessante è invece il passaggio successivo dove si chiarisce che “il **beneficiario** di un **trust estero** che **non** è “**titolare effettivo**” deve indicare nel **quadro RW** il valore della **quota** di patrimonio del **trust** ad esso riferibile”.

In sostanza, la segnalazione che avrebbe fatto il **trust italiano** viene sostituita, in caso di trust estero, da una segnalazione addizionale fatta dal **beneficiario** italiano.

Dalla lettura della circolare **nessuna segnalazione** sembra incombere in capo al **beneficiario** residente dei **frutti** di un **trust estero** qualora detto beneficiario non sia qualificabile come titolare effettivo.

E' bene, tuttavia, non giungere a conclusioni affrettate. Infatti, il **beneficiario** dei **frutti** di un **trust non residente**, pur non essendo qualificabile come titolare effettivo, vanta un **diritto di credito** nei confronti di un soggetto non residente.

Teoricamente, dal momento in cui i frutti spettano al beneficiario emergerebbe un **credito** da **segnalare** nel quadro RW. Tuttavia, il **diritto soggettivo** a percepire i frutti **non determina sic et**

simpliciter un **credito** vantato dal beneficiario perché il trustee potrebbe trattenere i frutti per il suo compenso o per sostenere altre spese del trust.

Il problema discende dal fatto che da quest'anno sono **obbligatorie** le segnalazioni degli investimenti esteri anche per **pochi giorni** di **detenzione**. In questo caso, dovranno prevalere probabilmente criteri di ragionevolezza che portino ad **escludere** la **compilazione** del quadro RW.

CASI CONTROVERSI

Locazione di immobili con opzione di acquisto - seconda parte

di **Giovanni Valcarenghi**

~~Nel caso controverso della scorsa settimana, i signori convenuti della tematica erano un numero di~~
~~avversari della causa, si trattava di un esploratore le conseguenze sul comparto immobiliare del paese~~

Ricordiamo che l'esigenza primaria soddisfatta da tali accordi è quella di consentire, al **proprietario** del bene, di cominciare a **rientrare di una parte delle risorse investite** per la realizzazione del bene (sotto forma di canoni di locazione ed, eventualmente, di acconti sul futuro corrispettivo della cessione) e, per converso, al possibile **futuro acquirente** di entrare subito nella **disponibilità del bene** (come normalmente avviene per una locazione), valutando con la massima tranquillità l'opportunità di acquistarlo e la migliore forma di finanziamento per sostenere l'operazione.

Peraltro, accordi di questa natura potrebbero divenire ancor più di attualità se valutati nello scenario corrente, da parte di soggetti che volessero profittare della rivalutazione dei beni di impresa.

Giuridicamente, **si tratta di sottoscrivere due contratti**, uno di locazione ed uno di opzione di acquisto, evidentemente subordinato alla permanenza "in vita" del connesso contratto di affitto.

Venendo al tema dell'imposta sul valore aggiunto, tale configurazione giuridica degli accordi permette di **escludere** la ricorrenza della fattispecie menzionata dall'articolo 2, comma 2, numero 2 del DPR 633/1972, ove si afferma che costituiscono altresì cessioni dei beni le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

L'esclusione di cui sopra deriva proprio dal fatto che **gli accordi non contengono una clausola di trasferimento della proprietà** vincolante per ambedue le parti, essendo riservato al solo conduttore (purché mantenga tale qualifica onorando il contratto di locazione) il diritto di far valere l'opzione di acquisto ad una certa scadenza.

Pertanto, nella prima fase dell'accordo sarà applicabile la **disciplina IVA del contratto di locazione**, con la conseguenza che i canoni pagati dal conduttore saranno rilevanti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, all'atto del pagamento (si ricorda, infatti, che la locazione non è inquadrata, ai fini IVA, come contratto a maturazione periodica che obbliga alla fatturazione a prescindere dal pagamento).

Ove il conduttore decidesse di attivare l'opzione a lui concessa, sarà applicabile la disciplina **IVA della cessione**; il momento di effettuazione dell'operazione di compravendita immobiliare sorge, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando si perfeziona, per effetto della dichiarazione del titolare dell'opzione stessa, il contratto definitivo.

Se il contratto prevedesse, nella parte della locazione, il D.P.R. n. 633 del 1972, il momento di perfezionamento dell'operazione di compravendita immobiliare sorge, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando si perfeziona, per effetto della dichiarazione del titolare dell'opzione stessa, il contratto definitivo.

L'aliquota applicabile è quella vigente al momento del pagamento dell'acconto e questo potrebbe avere una sua importanza nel caso si tratti di fabbricato a destinazione abitativa. Al riguardo, la **risoluzione del 7 dicembre 2000, n. 187**, in relazione alle fatture emesse in sede di preliminare, ha precisato che è possibile operare una variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dal limite temporale di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, qualora l'acquirente, successivamente alla fatturazione degli acconti con aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.) sia venuto in possesso all'atto della stipula del contratto definitivo, dei requisiti soggettivi "prima casa" occorrenti per accedere all'aliquota agevolata del 4%.

Per quanto riguarda la **corretta determinazione della base imponibile** relativa alla cessione dell'immobile, occorre fare riferimento all'articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, che, al primo comma, stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è **costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti** al cedente o prestatore secondo

Il contratto preliminare stabilisce che il **prezzo della cessione**, così come determinato, deve essere corrisposto al netto di quanto già versato, non solo a titolo di acconti sul prezzo, ma anche per i canoni di locazione, sicché sulla base delle condizioni contrattuali, si ritiene che il corrispettivo da assoggettare ad IVA sia costituito dalla **differenza tra il prezzo pattuito** (al netto degli acconti sul prezzo) **e i canoni di locazione pagati** dal conduttore sino all'esercizio dell'opzione di acquisto.

Del resto, i canoni di locazione versati dal conduttore e considerati come acconto sul prezzo di vendita, hanno già avuto la loro rilevanza ai fini dell'IVA (eventualmente anche in regime di esenzione) e non è consentito assoggettare due volte ad imposizione uno stesso corrispettivo.

IVA

La non imponibilità Iva per i servizi internazionali è oggettiva o presuppone la verifica della territorialità?

di **Marco Peirola**

Le operazioni che il D.P.R. n. 633/1972 definisce come **non imponibili IVA** sono quelle previste dagli artt. 8, 8-bis e 9, riguardanti:

- le **cessioni all'esportazione** (art. 8);
- le **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** (art. 8-bis);
- i **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali** (art. 9).

Secondo la Direttiva n. 2006/112/CE, si tratta di **operazioni esenti che non limitano il diritto di detrazione**, al pari delle **cessioni intracomunitarie**, considerate **non imponibili** dall'art. 41 del D.L. n. 331/1993 ed a differenza, quindi, delle **operazioni esenti** ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, per le quali la detrazione resta preclusa.

Per le **cessioni all'esportazione**, la detassazione si applica a prescindere dal luogo in cui il cliente è stabilito, per cui il cessionario può essere anche italiano. Ciò che conta, infatti, è la destinazione effettiva dei beni, di cui – come è noto – occorre provare l'avvenuto trasporto/spedizione al di fuori del territorio doganale comunitario.

Per le **operazioni assimilate alle esportazioni** e per i **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, si tratta pertanto di stabilire se la non imponibilità **operi in modo altrettanto oggettivo**, essendo indubbio che l'agevolazione, per la duplice elencazione delle operazioni contenuta negli **artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972**, si giustifica, rispettivamente, in considerazione:

- del **settore nautico e aeronautico**, tenuto conto che le cessioni/prestazioni non imponibili si riferiscono a navi ed aeromobili, la cui operatività – nell'ambito di un'attività commerciale – supera sovente i confini nazionali (art. 8-bis);
- della **natura delle cessioni/prestazioni**, siccome collegate ad **operazioni di carattere internazionale** (art. 9).

La questione, in buona sostanza, è se tali operazioni – che per quanto detto possono anche essere “materialmente” eseguite nel territorio nazionale – si qualificano come non imponibili IVA **a prescindere dalla verifica del presupposto territoriale** di cui agli artt. da 7-bis a 7-septies

del D.P.R. n. 633/1972 e, dunque, anche quando le suddette cessioni/prestazioni siano **extraterritoriali**.

La riforma operata dal D.Lgs. n. 18/2010 in attuazione del cd. "VAT Package" ha comportato l'**eliminazione della previsione di extraterritorialità** contenuta negli ultimi commi dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 40 del D.L. n. 331/1993, in base alla quale le operazioni non imponibili **non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato**.

In pratica, **fino a tutto il 2009**, le operazioni in esame beneficiavano della non imponibilità ancorché espressamente qualificate come extraterritoriali. Ragion per cui, **dal 1° gennaio 2010**, a seguito dell'abrogazione di questa disposizione, potrebbe ritenersi che la detassazione operi:

- **nel rispetto dei criteri territoriali** di cui agli artt. da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, ovvero
- secondo la tesi opposta, **in modo oggettivo**, indipendentemente cioè dalla verifica della territorialità.

Ebbene, l'affermazione di extraterritorialità soppressa dal D.Lgs. n. 18/2010 era **assolutamente impropria**: il legislatore non aveva inteso classificare le operazioni non imponibili come extraterritoriali, ma come **operazioni senza addebito d'imposta**, giustificato – come detto – dal luogo di consumo dei beni o, comunque, dal loro carattere internazionale.

In definitiva, il riordino operato dal D.Lgs. n. 18/2010 non ha modificato l'ambito applicativo degli artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, che continua ad essere **limitato** alle **operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta** ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies.

Questo significa che, nei **rapporti "B2B"**, le prestazioni di servizi considerate territorialmente rilevanti nel Paese del committente ([circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 5](#)):

- sono **escluse da IVA in Italia**, per carenza del presupposto territoriale, se il committente è **stabilito in un altro Paese** (UE o extra-UE), anche se si tratta di operazioni contemplate dagli artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972;
- beneficiano della **non imponibilità IVA** se il committente è **stabilito in Italia**.

In particolare:

- nel primo caso, trattandosi di operazioni non imponibili, la fattura **non deve essere emessa** se il committente è comunitario. Se extracomunitario, invece, la fattura deve riportare l'annotazione **"operazione non soggetta"**, con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento;
- nel secondo caso, la fattura deve riportare l'annotazione **"operazione non imponibile"**, con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di

riferimento.

ACCERTAMENTO

Il miglioramento dell'azienda è una valida ragione economica che esclude l'elusione

di Luigi Ferrajoli

Nella [sentenza n. 4064 del 2/02/2014](#) la Suprema Corte ha affermato che: *“il carattere abusivo di un'operazione va **escluso** quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni **extrafiscali**, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad **esigenze** di natura organizzativa e consistere in un **miglioramento strutturale e funzionale** dell'azienda”.*

La vicenda al vaglio della Cassazione trae origine da un avviso di **accertamento** ai fini IRPEG e IRAP con il quale veniva contestata ad una società la **natura elusiva**, ai sensi dell'articolo 37-bis, del D.P.R. 600/1973, di una operazione di **acquisto** di azioni di una società greca da una consociata lussemburghese, con successiva **svalutazione**.

Secondo i giudici di Appello l'**operazione** era priva di valide ragioni economiche, in violazione della disposizione antielusiva citata, essendo l'unico fine perseguito quello di **ottenere** un **vantaggio** fiscale dalla svalutazione, in quanto la società partecipata non appariva tale da apportare un miglioramento **economico** per la ricorrente.

La ricorrente impugnava la **sentenza** resa dalla CTR delle Marche sulla base di tre motivazioni; le prime due sono state rigettate dai Supremi Giudici in quanto non riguardanti la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo il contribuente riteneva **non** sufficientemente **motivata** la sentenza impugnata sul punto della carenza delle valide ragioni economiche: l'acquisto della partecipazione poi svalutata, effettuato dalla ricorrente, rientrava, infatti, in **una più ampia** operazione di **ristrutturazione** di gruppo, che i Giudici di Appello ritenevano semplicisticamente “meramente **marginale** se non del tutto assente”.

La **Corte** ha ribadito che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che **preclude** al contribuente il conseguimento di **vantaggi** fiscali ottenuti mediante l'uso **distorto**, pur se non contrastante con alcune specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'**agevolazione** o un risparmio di imposta, in **difetto** di ragioni economiche apprezzabili che **giustificano** l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Le ragioni **extra fiscali** che giustificano una operazione e ne escludono il carattere abusivo possono essere rinvenute non solo in una **redditività** immediata dell'operazione stessa, ma possono anche rispondere ad esigenza di natura **organizzativa** e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda.

Applicando **tale principio** in un diverso procedimento, la Cassazione aveva negato potesse essere riconosciuto il carattere abusivo di una complessa operazione di **trasferimento** di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo **multinazionale** ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli **impegni** economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente **riduzione** del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico **avrebbe** potuto raggiungersi attraverso un'operazione di **fusione** (sentenza n. 1374 del 2011).

Nel caso recentemente sottoposto alla sua attenzione, la Cassazione ha rilevato che il **ricorrente** nei propri scritti difensivi aveva **dimostrato** in maniera dettagliata e circostanziata che l'**acquisizione** della partecipazione nella società greca non fosse una operazione isolata ma rientrasse in un più ampio progetto di **riorganizzazione** strutturale e funzionale del gruppo, del quale la ricorrente è la capogruppo, progetto risultante nello stesso avviso di accertamento, avendo lo stesso **Ufficio rilevato** l'effettuazione di **altre** operazioni di acquisto di altre partecipazioni in società greche.

La Cassazione, pertanto, ritenendo che il Giudice di **Appello** non avesse adeguatamente motivato il perché l'**operazione** contestata fosse considerata priva di finalità economica ha **rinvio** ad altra sezione della CTR delle Marche.

La portata **innovativa** della sentenza illustrata, che merita di essere posta in luce, è data dalla possibilità offerta al contribuente di **contrastare** la contestazione di **abuso** del diritto avanzata dagli uffici, fattispecie **estesa** in via giurisprudenziale ben oltre il disposto dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.

In tema di abuso del diritto, pertanto, il contribuente è **ammesso** a provare con ulteriori mezzi la non elusività di una operazione, non solo, quindi, motivandola sulla base della sussistenza di valide ragioni economiche ma giustificandola sulla base di altri elementi attinenti al **miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda**.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Indici mondiali a due velocità

I **mercati americani** hanno mostrato una sostanziale tenuta e sono riusciti a controbilanciare la sorpresa negativa di una FED marcatamente più restrittiva con il sollievo proveniente da dati macroeconomici migliori delle attese, come il Philadelphia FED Index pubblicato giovedì, e da una situazione in Crimea che al momento sembra non aver causato disordini gravi.

Dow +1.38 %, S&P +1.39%, Nasdaq +1.16%.

I **mercati asiatici** recuperano, rispetto alle perdite della settimana scorsa. Il Giappone subisce maggiormente la volatilità proveniente dagli Stati Uniti, ma non riesce a recuperare completamente a causa della chiusura per festività di venerdì e dei movimenti valutari. Si stabilizzano le materie prime e, conseguentemente, anche l'indice di Sidney. In Cina l'attenzione rimane focalizzata sui possibili default societari, in assenza di dati macro di rilievo.

Nikkei -4%, Hang Seng -0.6%, Sidney +0.16% , Shanghai +2.16%.

L'Eurostoxx 50 ha mostrato questa settimana una dinamica rialzista, +1.66%, incoraggiata anche da dati macro abbastanza positivi, come l'inflazione Area Euro e la componente Actual dello Zew Index, ma anche da una serie di dinamiche societarie, come l'acquisizione da parte di Vodafone di Grupo Ono in Spagna o l'acquisto di alcuni asset di Unipol da parte di Allianz. Molto brillante la Borsa di Milano, che tenta nuovamente di riportarsi stabilmente sopra quota 21.000, grazie alla forza del comparto bancario e di Finmeccanica.

Il Dollaro questa settimana si è rafforzato contro Euro fino a 1.375, dopo aver trattato fino a 1.3950, mentre il movimento contro Yen è stato meno evidente, sempre all'interno del canale delimitato dai livelli di 101.8 e 102.4.

Grazie alle notizie provenienti dalla Grecia, è continuato il recupero dei periferici nei confronti dei **mercati obbligazionari** Core. Lo spread tra BTP e Bund a 10 anni è ora stabilmente sotto il livello di 180 Basis Point.

Referendum in Crimea: risultato come da programma. FOMC più aggressivo delle attese

Come era stato previsto da giorni, il risultato del referendum in Crimea ha visto il 95% dei votanti favorevoli all'ingresso nella federazione russa. Il tutto si è svolto senza particolari incidenti, grazie anche alla massiccia presenza militare di Mosca, e le reazioni da parte dell'occidente sono state piuttosto modeste, limitate all'applicazione di "sanzioni personali" a un set di 21 persone. Nella prima parte della settimana i mercati hanno reagito in modo decisamente positivo; alcuni analisti ritengono che i problemi in termini di volatilità potrebbero emergere una volta conosciuta l'entità delle eventuali sanzioni. Putin ha poi ufficializzato l'annessione della Crimea, sostenendo che la regione non ha mai cessato di far parte della Russia e che l'autodeterminazione dei popoli è un diritto che nella storia è già stato esercitato (vedi Kosovo). Il presidente russo ha però aggiunto, in tono conciliante, che non ha altre mire espansionistiche in Ucraina e che tenderebbe a ristabilire le relazioni diplomatiche col Paese (anche se ha definito come usurpatori i componenti dell'attuale governo). In effetti nella seconda parte della settimana qualche passo in questa direzione è stato fatto, ad esempio con la liberazione da parte dei russi dell'Ammiraglio Gaiduk, comandante della Marina Ucraina.

Negli Stati Uniti l'appuntamento più atteso, che ha fatto passare in secondo piano le tensioni di carattere geopolitico, era indubbiamente la riunione del FOMC che comportava tra l'altro la prima conferenza stampa del nuovo Presidente Janet Yellen. La riduzione, la terza, di 10 Mld USD era sostanzialmente attesa ma una certa dose di sorpresa è venuta dalla sostituzione del parametro quantitativo cardine della disoccupazione al 6.5%, con un range di indicatori più ampio. Inoltre il Board del FOMC ha modificato verso l'alto le previsioni i merito al livello dei tassi: 1% nel 2015 e 2.25 nel 2016, anche se il livello del Prodotto Interno Lordo per il 2014 è stato limato lievemente. In sostanza dalla FED un atteggiamento più "hawkish", meno accomodante, nonostante alcuni fattori che avrebbero potuto indirizzare verso un atteggiamento meno aggressivo, come le già citate tensioni internazionali e l'impatto, non ancora del tutto chiaro, della difficile stagione atmosferica sulla crescita economica negli Stati Uniti.

In **Cina** l'attenzione è ancora puntata sui possibili default societari, che per la prima volta riguardano un immobiliare. In merito al flusso di notizie a questo proposito, numerosi analisti affermano che il processo in atto sia rigidamente gestito e controllato da PBoC per "pulire" le distorsioni di mercato, l'eccesso di debito e avvicinare lo standard cinese a quello dei mercati più sviluppati. Nella stessa direzione l'annuncio dell'allargamento della banda di oscillazione dello Yuan, che si riallaccia a tutti quei passi "evolutivi" necessari alla crescita dell'infrastruttura economica cinese contenuti nel documento programmatico redatto dopo il Plenum del Partito il mese scorso. Questa manovra, secondo alcuni analisti, potrebbe essere bilanciata da una riduzione della riserva obbligatoria. Il **Giappone** non ha presentato particolari spunti, in una settimana contraddistinta dalla chiusura di venerdì, e si è sincronizzato con le oscillazioni valutarie.

Anche gli **indici europei** si sono uniformati al movimento di "relief rally" derivanti dal

referendum in Crimea, gestito senza disordini e spargimento di sangue, e sono riusciti a galleggiare anche dopo la sorpresa derivante da una riunione del FOMC più “hawkish” del previsto. L'indice ZEW è risultato più debole delle previsioni per la parte prospettica, mentre cresce l'avanzo commerciale italiano, che questo mese trae la sua forza soprattutto dall'export verso i partner della UE, con particolare riferimento ai flussi commerciali verso la Germania. Una serie di buone notizie è arrivata anche dalla Grecia, dove pare che il Governo abbia raggiunto un accordo con la Troika per lo sblocco di una Tranche del prestito da 10 Bn Euro. Inoltre sembra che prima delle elezioni di maggio potrebbe essere possibile una emissione a 5 anni del Tesoro Greco. Nel frattempo, per la prima volta dal 2009, si è assistito all'emissione di un bond senior bancario, con un bond a tre anni di Bank of Piraeus.

In settimana Real Estate in evidenza

La prossima settimana vedrà la pubblicazione di numerosi dati legati al Real Estate americano, con Cas/Shiller Home Price Index, New Home Sales e Pending Home Sales. Seguiranno i dati relativi agli ordini di beni durevoli, Personal Income e Personal Spending e livello del GDP. Chiuderà la settimana la pubblicazione dell'Indice di Confidenza elaborato dall'Università del Michigan.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.